



ALLEGATO A/bis

DISCIPLINARE ANTICONTAGIO COVID19: Comportamenti e misure da adottare per la gestione emergenza Covid 19 per il commercio su aree pubbliche, fiere, mercati agricoli e hobbisti

Art. 1 Scopo

Il presente disciplinare indica le modalità da seguire necessariamente da parte di tutti gli operatori commerciali ed imprenditori agricoli per il corretto svolgimento delle attività di vendita sui mercati al fine di garantire la salute degli stessi e dei consumatori.

Art. 2 Quando e come disinfettare

Prima dell'inizio dell'attività giornaliera l'operatore deve procedere alla sanificazione delle superfici di contatto di utensili, mezzi di trasporto, casse, pos, eventuali apparecchiature e banchi su cui verrà esposta la merce.

La stessa operazione di sanificazione andrà ripetuta a fine mercato.

Utilizzando dispenser e stracci usa e getta (es. panno/carta), si procederà a nebulizzare un quantitativo sufficiente di disinfettante sulle superfici o sugli oggetti da trattare, per poi asciugare tutta la superficie con il panno a disposizione.

Il panno deve essere utilizzato esclusivamente per una superficie/oggetto e poi smaltito correttamente.

Eccezione alla procedura descritta riguarda la pulizia di apparecchiature elettriche. In quel caso, si procederà allo scollegamento delle apparecchiature dall'alimentazione elettrica e non si nebulizzerà direttamente il prodotto sulla stessa. Sarà leggermente inumidito il panno e lo stesso passato accuratamente sulle superfici dell'attrezzatura. Durante le operazioni di pulizia e sanificazione si devono indossare guanti usa e getta e mascherine.

Art. 3 Stato di salute

I lavoratori dovranno rimanere a casa qualora presentino una temperatura corporea superiore a 37,5 °C o sintomi di malattia, quali tosse, difficoltà respiratorie, affanno, ecc.

Se i sintomi si dovessero manifestare durante l'orario di lavoro, il lavoratore all'erta immediatamente la polizia municipale affinché possa abbandonare immediatamente la piazzola per il rientro a casa, in attesa dell'applicazione delle procedure sanitarie del caso.

Art. 4 Distanza interpersonale

La distanza interpersonale deve essere di almeno un metro, ma si raccomanda, tuttavia, per una migliore tutela della salute propria e della collettività, in presenza di più persone, di adottare un distanziamento interpersonale di almeno 1,80 metri. A tal fine, dovranno essere indicate postazioni per la clientela solamente nella porzione frontale del banco ed in numero non superiore a 3 per banchi di 8 ml di lunghezza ed un numero non superiore a 2 postazioni per banchi inferiori a 6 ml di lunghezza.

Art. 5 Misure a carico del titolare del posteggio

Sono obbligatorie ed a carico del titolare di ogni posteggio le seguenti misure:

- l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- la messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra l'operatore e la clientela, nonché tra la clientela posta a fianco ed in fila;
- le operazioni di vendita sono ammesse solo frontalmente al banco. E' impedito, a cura del titolare, il passaggio laterale tra i banchi grazie all'apposizione di nastro bianco e rosso qualora tale passaggio sia inferiore ai due metri;
- il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- organizzare il proprio posteggio in modo da garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro con idonea segnaletica verticale e/o orizzontale ben visibile al pubblico;
- l'operatore dovrà intervenire solertemente per evitare gli assembramenti intorno al proprio banco;
- in caso di vendita di abbigliamento: potranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;
- la disponibilità di idonee soluzioni disinfettanti per le mani per la clientela che si accinge presso il posteggio e prima delle operazioni di acquisto;

- nel caso di banchi di generi alimentari: messa a disposizione della clientela dell'utilizzo obbligatorio di guanti usa e getta che dovranno essere correttamente smaltiti in un contenitore apposito alla fine della singola operazione di vendita.

Art. 6 Accessi regolamentati e scaglionati

Nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 9 del DPCM 2 marzo 2021 “**Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020**”, si dispone quanto segue:

1. l'allestimento di idoneo servizio di vigilanza a carico del condominio degli operatori del mercato coperto per il rispetto degli ingressi e delle uscite del mercato stesso, che dovranno essere garantiti separatamente.

Art. 7 Informazione

Il presente disciplinare deve essere esposto in ogni banco in modo ben visibile al pubblico.

Art 8 Disposizione finale

In caso di carenze o particolari criticità che possano riscontrarsi nel corso dello svolgimento delle attività, saranno adottate misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte con il presente disciplinare.